

Delibera n. 90 del 16 NOV. 2012

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

^{VICE}
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 90 DEL 16 NOV. 2012

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 19 NOV. 2012 al 4 DIC. 2012 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 19 NOV. 2012

Il Vice-Segretario Generale

dott. Carmelo Giovanni ROSETO



La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Il Vice-Segretario Generale

dott. Carmelo Giovanni ROSETO

Andria, 16 NOV. 2012



OGGETTO: Indirizzi e direttive per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa del personale non dirigente – anno 2012.

L'anno duemiladodici addì 16 del mese di NOVEMBRE nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|-----------|------------|--------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 3. | CEFOLA | GENNARO | - “ |
| 4. | CAMERO | POMPEO | - “ |
| 5. | CAMPANA | DOMENICO | - “ |
| 6. | SPINA | ANTONIA | - “ |
| 7. | TROIA | SABINO | - “ |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - “ |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - “ |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	

Assume la Presidenza il Sig. Presidente, dott. Francesco VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice- Segretario Generale, dott. Carmelo Giovanni ROSETO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo Settore e con il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO che l'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che "le Amministrazioni pubbliche [...] ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- b) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed intercommissione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- c) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di
- d) apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.";

CONSIDERATO che:

- l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 15/2009 e poi dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, stabilisce che: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.";
- il successivo comma 3 evidenzia che: "I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.";
- il comma 3 bis prevede che "Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.";

TENUTO CONTO dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

VISTO l'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

VISTO che ai sensi del sopra citato articolo sono, in particolare, "escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti

alle prerogative dirigenziali ai sensi dell'art. 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”;

ATTESO che l'art. 40, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3;

ATTESO, altresì, che la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e quelle procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 48, comma 4, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

TENUTO CONTO, poi, che ai sensi dell'art. 40 *bis*, comma 1, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 *quinquies*, sesto periodo;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

VISTI i CCNL per il Comparto Regioni-Autonomie Locali nel tempo vigenti;

RILEVATO come in virtù delle limitazioni vigenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 *bis* del D.L. n. 78/2010, che prevede il blocco del trattamento accessorio complessivo rispetto all'anno 2010 (v. a riguardo la determinazione dirigenziale n. 100 del 13.04.2012, le cui motivazioni qui si richiamano integralmente), per l'anno 2012, si avrà, *in via teorica*, ovvero senza considerare gli effetti della automatica diminuzione del Fondo in discorso - in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - la situazione di seguito descritta:

Fondo 2012 – risorse stabili: € 833.078,50 (pari alla parte stabile del Fondo per l'anno 2011 – determinazione n. 100 del 13.04.2012)

Fondo 2012 – risorse variabili: importo max stanziabile € (1.079.753,11 – 833.078,50) = € 246.674,61

CONSIDERATO che:

- le risorse variabili potenzialmente aggregabili al Fondo, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL del 01.04.1999, stimate per l'importo di € 46.129,88, quale incremento pari all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, così come risultante dalla media della voce corrispondente, riportata nella costituzione dei Fondi delle Province prese a riferimento per la costituzione del primo Fondo della Provincia di Barletta – Andria – Trani, quantificate nella medesima misura dell'anno 2010, saranno rese

disponibili solo a seguito del preventivo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno, delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente, create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;

- le ulteriori risorse variabili potenzialmente aggregabili al Fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 01.04.1999, stimate per l'importo massimo di € 200.544,73, saranno destinate prioritariamente al finanziamento dell'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa e all'erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi;
- una quota ulteriore di risorse aggiuntive, potrà essere individuata tra quelle destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione, così come previsto, altresì, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 29.03.2012;

DATO ATTO che le risorse c.d. variabili saranno rese disponibili solo a conclusione dei processi di valutazione dei risultati da parte dei competenti servizi preposti al controllo, nel rispetto delle norme contenute nei Contratti Nazionali (art. 37 del CCNL 22.01.2004, art. 4, comma 8 e art. 5 del CCNL 31.07.2009) e nella legislazione vigente e che l'utilizzo dei risparmi a fini incentivanti dei c.d. Piani di Razionalizzazione (sino alla quota massima del 50%), presuppone che siano certificati dai competenti servizi preposti al controllo dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti;

RICHIAMATO l'art. 4 del CCNL 22.01.2004, a norma del quale la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate ha cadenza annuale;

CONSIDERATO che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e, dunque, formula indirizzi alla delegazione trattante, che hanno come esclusiva finalità quella di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;

RITENUTO di formulare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2012;

VISTO, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti in indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

PRESO ATTO anche delle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 31.07.2009 relativo al biennio economico 2008-2009, con riferimento all'eventuale incremento delle risorse decentrate variabili in rapporto non solo all'effettivo rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ma anche della complessiva situazione economico-finanziaria e della capacità di spesa del singolo ente;

DATO ATTO che trattandosi di ente di nuova istituzione, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra gli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno, a partire dall'anno 2012;

VISTO, inoltre, il vigente art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 (comma prima modificato dal comma 120 dell'art. 3, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 1 dell'art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione) che dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RILEVATO, inoltre, come questa Amministrazione abbia programmato, per l'esercizio 2012, un piano di miglioramento inerente nuovi servizi o nuove attività potenzialmente collegabili alla leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate" e tale da legittimare l'incremento facoltativo;

RICHIAMATO il parere RAL076, fornito dall'ARAN, in merito ai presupposti che devono sussistere per l'incremento delle risorse, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999;

RICORDATO, inoltre, che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, all'art. 9, comma 2 *bis*, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

DATO ATTO, però, che (così come meglio esplicitato nella determinazione dirigenziale del Settore Personale n. 100 del 13.04.2012), è stato necessario procedere alla rideterminazione del Fondo per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2011, in ragione delle dinamiche legate all'incremento della dotazione organica, a seguito della ricontrattualizzazione di n. 16 operai e impiegati agricoli, per le quali è stato previsto un incremento della parte stabile del Fondo anno 2010, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 e per le quali è previsto, altresì, l'accesso alle forme di finanziamento del salario accessorio; costituendo, di talché, un fondo c.d. *tendenziale*, il quale, epurato delle precitate voci, per le quali il Legislatore non ha previsto interventi mirati alla riduzione rispetto all'importo totale fissato per l'anno 2010, risulta essere, comunque, coerente con i limiti previsti dall'art. 9, comma 2 *bis* del D.L. n. 78/2010;

RICHIAMATA, altresì, la circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, contenente indicazioni circa l'applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n.122 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

DATO ATTO che per effetto dell'applicazione del limite imposto sull'importo complessivo del fondo 2012 dall'art. 9, comma 2 *bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, l'importo massimo del fondo per l'anno 2012 (risorse stabili e risorse variabili) dovendo rispettare il tetto imposto dalla norma, viene stimato in € 1.079.753,11, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, il quale, risulta essere, comunque, in linea con i limiti imposti *ex lege*, laddove si consideri al netto di quelle componenti costitutive da ritenersi al di fuori dei limiti fissati dal Legislatore (v. incremento di parte stabile del fondo *ex art.* 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999);

DATO ATTO, inoltre, che il Fondo *de quo* così determinato non include le somme relative agli incentivi *ex art.* 92 del D.Lgs. n. 163/2006, da considerarsi fuori blocco, così come sancito con deliberazione della Corte dei Conti - sez. riunite n. 51/2011;

RITENUTO, pertanto che, in sede di negoziazione per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2012, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle linee di indirizzo di cui alla presente deliberazione, che comprendono, tra l'altro, l'incremento delle risorse decentrate c.d. variabili;

CONSIDERATO che con propria Deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 28.09.2012, avente ad oggetto "Approvazione Piano delle Performance 2012-2014: Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione su base triennale" sono state declinate le linee guida per l'individuazione degli obiettivi strategici anno 2012, in coerenza con il processo di formazione degli strumenti di programmazione e valutazione dell'anno in corso, oltreché l'individuazione di azioni/progetti di miglioramento che producano effetti benefici misurabili, anche ai fini della quantificazione delle risorse variabili, per il Fondo del salario accessorio anno 2012;

DATO ATTO che nella Conferenza dei Dirigenti del 09.10.2012 è stata altresì condivisa l'esigenza di individuare azioni/progetti di miglioramento che producano benefici misurabili, anche ai fini della quantificazione delle risorse c.d. variabili, di cui al Fondo 2012;

DATO ATTO che alcuni di tali obiettivi sono significativi, pertanto, ai fini della quantificazione delle risorse variabili di cui al Fondo della produttività ex art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, in quanto l'azione di miglioramento proposta può essere identificata quale azione di "investimento" sull'organizzazione, realizzata per incentivare un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile, verificabile;

DATO ATTO che i Dirigenti responsabili dei vari programmi hanno, quindi, identificato i nuovi servizi, le nuove attività e/o il miglioramento degli stessi, che faranno fronte ad esigenze straordinarie nell'anno 2012 e che devono poter essere ancorati alla leva incentivante delle "maggiori risorse decentrate" per essere attuati.

CONSIDERATO che, sul presupposto che non tutti i risultati dell'Ente possono dar luogo all'incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 15, comma 5, sono stati identificati obiettivi sfidanti, ad alta visibilità esterna o interna; il raggiungimento del risultato atteso non è scontato e presenta quei margini di incertezza che sono tipici di un'organizzazione sottodimensionata, oltre che di nuova istituzione, che dovrà far fronte alle nuove attività all'incremento dei servizi esistenti facendo conto sulle risorse umane interne, sempre più limitate nel numero per l'impossibilità di garantire un *turnover* delle cessazioni;

DATO ATTO che, avendo il personale interno un ruolo fondamentale nel loro conseguimento, in quanto trattasi di risultati "ad alta intensità di lavoro", ne discende l'esigenza di incentivare, con ulteriori risorse, il perseguimento degli obiettivi, nell'ottica del miglior servizio offerto alla comunità amministrata;

DATO ATTO, comunque, che ogni risultato atteso dovrà essere verificato a consuntivo attraverso la previsione di indicatori o "standard di miglioramento" che misurino oggettivamente il risultato conseguito e l'innalzamento quali-quantitativo del servizio, tenendo conto delle condizioni strutturali (organizzative, tecniche e finanziarie) in cui l'Ente opera;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'autorizzazione, nella parte variabile del Fondo, dell'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999, sopra citato, nei limiti di € 46.129,88, così come risulta dalle effettive disponibilità di bilancio;

RITENUTO, inoltre, anche alla luce delle sopraelencate osservazioni, di procedere all'autorizzazione, nella parte variabile del Fondo, dell'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 sopra citato da collegare agli Obiettivi e ai Progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi per l'anno 2012, nei limiti di € 200.544,73, così come risultante dall'allegato A al presente atto deliberativo, depositato agli atti d'ufficio;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che una quota ulteriore di risorse aggiuntive, potrà essere individuata tra quelle destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione, così come previsto, altresì, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 29.03.2012;

PRECISATO che con Circolare 13 maggio 2010, n. 7 lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la disposizione prevista dall'art. 40, comma 3 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che obbliga a destinare una "quota

prevalente" delle risorse decentrate all'incentivazione della performance individuale sarà applicabile solo dopo la stipula dei nuovi CCNL di comparto, tra l'altro temporaneamente interdetta dall'art. 9, comma 17 del D.L. n. 78/2010;

DATO ATTO, poi, che l'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 prevede, altresì, la possibilità di incrementare il Fondo delle risorse decentrate di una quota pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, per gli enti che hanno costituito l'istituto delle Alte Professionalità di cui all'art. 8 lett. b) e c) del CCNL 31.03.1999;

CONSIDERATO, nello specifico, che questa Amministrazione ha proceduto, con propria deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 07.05.2010 e s.m.i., all'adozione del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;

DATO ATTO che, trattandosi di ente di nuova istituzione, ai fini della quantificazione del primo Fondo per il salario accessorio, si è proceduto utilizzando come riferimento la media aritmetica dei Fondi di n. 5 Province similari, così come risulta da quanto depositato in atti d'ufficio;

DATO ATTO, pertanto, che ai fini del corretto finanziamento degli incarichi di A.P., è stato necessario accantonare, nel Bilancio di Previsione 2012, le somme relative a tale istituto, per un importo totale pari ad € 16.800,53, corrispondente alla media delle quote pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 delle Province prese a riferimento nell'anno 2010;

PRESO ATTO, altresì che il finanziamento delle A.P. è riservato, anche alla luce di quanto stabilito dall'ARAN, esclusivamente al pagamento di tali incarichi e non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili, ma accantonato unicamente per tali finalità, anche in ossequio a quanto deciso nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL del 09.05.2006;

RIELEVATO, infine, che l'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

ESAMINATA la Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, secondo la quale i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010 e la quale testualmente recita: "... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010 debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al 'corrispondente importo dell'anno 2010', ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni 'aggiunta' derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del 'tetto' 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati";

DATO ATTO, altresì, che la medesima interpretazione è stata più recentemente confermata dalla Corte dei Conti - Sez. Reg. Toscana, con Deliberazione n. 519/2011;

RITENUTO, pertanto, coerente e motivato il suddetto orientamento, che questa Amministrazione intende fare proprio;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i vigenti C.C.N.L. - Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- lo Statuto Provinciale

PROPONE ALLA GIUNTA

1. di formulare le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno 2012, e i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario secondo le risultanze di cui alla presente deliberazione, nelle modalità di seguito enunciate:

a. PRIORITA':

- costituzione del Fondo ex art. 15, commi 2, 4 e 5 CCNL 01.04.1999, per la parte variabile, nel rispetto del dettato contrattuale e delle linee guida dettate dall'ARAN, nonché delle diverse interpretazioni prudenziali desunte dagli organismi centrali di controllo;
- adeguamento della politica retributiva ai principi adottati con particolare riferimento al Capo III del Titolo II "Trasparenza e rendicontazione della performance" dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. *Riforma Brunetta*), garantendo il rispetto dei principi di selettività, valutazione del merito e trasparenza.

b. VINCOLI:

- destinazione delle risorse variabili agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7, previa definizione degli obiettivi innovativi/strategici e di miglioramento da perseguire, di standard di risultato, tempi di realizzazione e sistemi di verifica a consuntivo, il tutto in coerenza con il Piano delle Performance 2012-2014, ovvero con il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione;
- trasmissione dell'Ipotesi di Accordo con annessa Relazione tecnico-finanziaria deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso, siano coerenti coi vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio di Previsione, ai fini del rilascio del conseguente parere motivato.

c. STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO:

- collegamento per la parte variabile del fondo dell'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 01.04.1999, così come risulta dalle effettive disponibilità di bilancio;
- collegamento per la parte variabile del fondo dell'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999, ai progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi per l'anno 2012, così come risultanti dai contenuti della deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 28.09.2012, avente ad oggetto "Approvazione Piano delle Performance 2012-2014: Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione su base triennale", oltre che dall'allegato A alla presente deliberazione, depositato agli atti d'ufficio;

In ossequio al principio generale secondo il quale la precitata tipologia di incrementi deve essere ragionevole e coerente con la consistenza delle iniziative che giustificano l'investimento, pur in assenza, nel CCNL di riferimento, di un chiaro limite numerico o di una percentuale che orienti nella fattispecie in esame, la Giunta, per le ragioni suesposte, autorizza un incremento del fondo, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, per un importo pari ad € 46.129,88 e ai sensi del comma 5, nei limiti di € 200.544,73; con la precisazione che tale importo massimo:

- dovrà subire gli effetti della automatica diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo quanto sancito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010;
 - e potrà essere liquidato, nel suo ammontare complessivo, al termine del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione e semplificazione in atto presso l'Ente.
- autorizzazione agli incrementi individuati ai sensi dell'art.16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione. Le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D:lgs. n. 150/2009.

2. **di autorizzare**, nella parte variabile del fondo, l'incremento di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999, nella misura di € 46.129,88;
3. **di autorizzare**, nella parte variabile del fondo, l'incremento di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 sopra citato da collegare agli Obiettivi e ai Progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi per l'anno 2012, nei limiti di € 200.544,73;
4. **di stabilire** che una quota ulteriore di risorse aggiuntive, potrà essere individuata tra quelle destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione, così come previsto, altresì, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 29.03.2012;
5. **di dare atto** che la liquidazione delle risorse aggiuntive in discorso debba avvenire solo a seguito di verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei competenti servizi preposti al controllo dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.
6. **di dare atto** che, ai fini del corretto finanziamento degli incarichi di A.P. conferiti nell'Ente, è stato necessario accantonare, nel Bilancio di Previsione 2012, le somme relative a tale istituto, per un importo totale pari ad € 16.813,04, corrispondente alla media delle quote pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 delle Province prese a riferimento nell'anno 2010;
7. **di dare atto** che, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la relazione del Presidente della Giunta;

Visti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di formulare** le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno 2012, e i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario secondo le risultanze di cui alla presente deliberazione, nelle modalità di seguito enunciate:
 - a. **PRIORITA'**:
 - costituzione del Fondo ex art. 15, commi 2, 4 e 5 CCNL 01.04.1999, per la parte variabile, nel rispetto del dettato contrattuale e delle linee guida dettate dall'ARAN, nonché delle diverse interpretazioni prudenziali desunte dagli organismi centrali di controllo;
 - adeguamento della politica retributiva ai principi adottati con particolare riferimento al Capo III del Titolo II "Trasparenza e rendicontazione della performance" dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. *Riforma Brunetta*), garantendo il rispetto dei principi di selettività, valutazione del merito e trasparenza.
 - b. **VINCOLI**:
 - destinazione delle risorse variabili agli istituti legati alla produttività, individuale o collettiva, tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7, previa definizione degli obiettivi innovativi/strategici e di miglioramento da perseguire, di standard di risultato, tempi di realizzazione e sistemi di verifica a consuntivo, il tutto in coerenza con il Piano delle Performance 2012-2014, ovvero con il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione;

- trasmissione dell'Ipotesi di Accordo con annessa Relazione tecnico-finanziaria al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso, siano coerenti coi vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio di Previsione, ai fini del rilascio del conseguente parere motivato.

c. STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO:

- collegamento per la parte variabile del fondo l'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 01.04.1999, così come risulta dalle effettive disponibilità di bilancio;
- collegamento per la parte variabile del fondo l'incremento di risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999, ai progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi per l'anno 2012, così come risultanti dai contenuti della deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 28.09.2012, avente ad oggetto "Approvazione Piano delle Performance 2012-2014: Piano dettagliato degli obiettivi/Piano esecutivo di Gestione su base triennale", oltre che dall'allegato A alla presente deliberazione, depositato agli atti d'ufficio;

In ossequio al principio generale secondo il quale la precitata tipologia di incrementi deve essere ragionevole e coerente con la consistenza delle iniziative che giustificano l'investimento, pur in assenza, nel CCNL di riferimento, di un chiaro limite numerico o di una percentuale che orienti nella fattispecie in esame, la Giunta, per le ragioni suesposte, autorizza un incremento del fondo, ai sensi dell'art. 15, commi 2, 4, per un importo pari ad € 46.129,88 e ai sensi del comma 5, nei limiti di € 200.544,73; con la precisazione che tale importo massimo:

- dovrà subire gli effetti della automatica diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo quanto sancito dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010;
- e potrà essere liquidato, nel suo ammontare complessivo, al termine del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione e semplificazione in atto presso l'Ente.

- autorizzazione agli incrementi individuati ai sensi dell'art.16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione. Le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate nell'importo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 150/2009.

2. **di autorizzare**, nella parte variabile del fondo, l'incremento di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999, nella misura di € 46.129,88;
3. **di autorizzare**, nella parte variabile del fondo, l'incremento di risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 sopra citato da collegare agli Obiettivi e ai Progetti di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi per l'anno 2012, nei limiti di € 200.544,73;
4. **di stabilire** che una quota ulteriore di risorse aggiuntive, potrà essere individuata tra quelle destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111, collegati ai c.d. Piani di Razionalizzazione, così come previsto, altresì, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 23 del 29.03.2012;
5. **di dare atto** che la liquidazione delle risorse aggiuntive in discorso debba avvenire solo a seguito di verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei competenti servizi preposti al controllo dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti;
6. **di dare atto** che, ai fini del corretto finanziamento degli incarichi di A.P. conferiti nell'Ente, è stato necessario accantonare, nel Bilancio di Previsione 2012, le somme relative a tale istituto, per un importo totale pari ad € 16.800,53, corrispondente alla media delle quote pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 delle Province prese a riferimento nell'anno 2010;
7. **di dare atto** che, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti - Sez. Reg. Puglia, i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010;

8. di trasmettere il presente atto deliberativo:

- a. al Dirigente del Settore Personale, per l'adozione degli atti connessi e consequenziali di propria competenza;
- b. al Dirigente del Settore Finanze e Tributi, per l'adozione degli atti connessi e consequenziali di propria competenza;
- c. alle OO.SS. e alla R.S.U., per la dovuta informativa sindacale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.